

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2026, n. 562

**Cont. 386/11/FO - Autorizzazione al componimento bonario dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro R.G. n. 137/2024 e approvazione verbale di conciliazione giudiziale.**

### LA GIUNTA REGIONALE

#### VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. del 4 febbraio 1997, n. 7;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

**VISTO** il documento istruttorio della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Salute e Benessere.

#### PRESO ATTO:

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell'art.5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. del 7 ottobre 2025 n. 1397;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021, n. 22 e ss. mm. ii..

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

### DELIBERA

1. di autorizzare la conciliazione giudiziale del contenzioso attualmente pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro RG n. 137/2024 secondo i termini e le condizioni proposti dalla Corte di Appello di Bari Sezione Lavoro, comunicati dall'Avvocatura regionale alla competente Sezione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale con pec del 17.12.2025 (acquisita al protocollo della suddetta Sezione al n. 0714661 del 18.12.2025}, riportati nello schema del verbale di conciliazione del pari trasmesso dall'Avvocatura alla competente Sezione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale con pec del 02.04.2026, acquisita al protocollo al n. 0182022 del 02/04/2026, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A sottratto alla pubblicazione);

2. di dare atto che la proposta conciliativa di che trattasi, come dichiarato dalla Direzione Strategica dell'Azienda Policlinico di Bari con nota prot. n. 0010666 del 09.02.2026 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 0070815 del 10.02.2026, trova copertura nella somma residua rinveniente dalla provvista garantita dalla Regione Puglia con l'Atto Dirigenziale n. 75\_2014 recante "Erogazione all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, in attuazione del Lodo Arbitrale depositato in data 20 aprile 2012 dall'arbitro unico ed Atto di Intesa sottoscritto tra AOU Policlinico e Università degli Studi "A. Moro" in data 30 ottobre 2013.";

3. di approvare lo schema del verbale di conciliazione allegato quali parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A sottratto alla pubblicazione);
4. di autorizzare la Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata a sottoscrivere il verbale approvato con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso la Corte di Appello di Bari Sezione Lavoro nel procedimento iscritto al RG n. 137/2024;
5. di autorizzare l'Avvocato incaricato della difesa regionale Isabella Fornelli a sottoscrivere il verbale approvato con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso la Corte d'Appello di Bari Sezione Lavoro nel procedimento iscritto al RG n. 137/2024;
6. di prendere atto dell'Atto Dirigenziale n. 75 del 16.12.2014 recante "Erogazione all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, in attuazione del Lodo Arbitrale depositato in data 20 aprile 2012 dell'arbitro unico ed Atto di Intesa sottoscritto tra AOU Policlinico di Bari e Università degli Studi A. Moro in data 30 ottobre 2013", con il quale si stabiliva che: il dovuto complessivo dall'AOU Policlinico di Bari all'Università corrispondeva complessivamente ad € 43.535.373,01; in ragione degli effetti transattivi del lodo arbitrale, in mancanza del quale si sarebbero potuti verificare ingenti oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione, la Regione Puglia preordinava su risorse proprie del bilancio autonomo regionale, risorse aggiuntive per € 43.300.000,00; l'Atto di Intesa fissava in maniera compiuta i parametri di calcolo delle differenze dovute dall'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari all'università per tutto il periodo del lodo arbitrale 1 gennaio 2000 – 30 aprile 2012;
7. di prendere atto che l'atto di intesa esecutivo del lodo agli artt. 5, 6 e 7 e 15, trasmesso ai Ministeri affiancanti con nota prot. PUGLIA 160-27/11/2014-00091-A, riporta il saldo dovuto per gli anni 1/1/2003 – 30/04/2012 anche per il personale tecnico-amministrativo equiparato a quello ospedaliero, per un importo complessivo pari ad € 16.557.821,55, da intendersi quale limite massimo di spesa consentito e per il quale, ad oggi, è prevista apposita copertura da bilancio autonomo, come dichiarato dalla Direzione Strategica dell'Azienda Policlinico di Bari con nota prot. n. 0010666 del 09.02.2026 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 0070815 del 10.02.2026 ;
8. di dare atto che dalla sottoscrizione della presente conciliazione non derivano oneri finanziari per la Regione Puglia;
9. di dare atto che la Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata non è a conoscenza di altri ricorsi pendenti che potrebbero esporre l'Ente regionale a ulteriori rischi economico – finanziari, trattandosi di procedimenti gestiti direttamente dall'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, pur ribadendo che allo stato attuale lo spazio finanziario disponibile è riconducibile alla copertura, di cui alla predetta D.D. n. 75 del 16.12.2014. Pertanto è in capo all'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari la responsabilità in merito alla stima di eventuali rischi rispetto alla questione in esame, che potrebbero determinare conseguenze impattanti sugli equilibri di finanza pubblica;
10. di notificare il presente provvedimento, per il tramite della competente Sezione, ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF) per le opportune valutazioni;
11. di notificare il presente provvedimento, per il tramite della competente Sezione all'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari per gli adempimenti conseguenti nonché alla Sezione Bilancio Sanità e dello sport;
12. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP con esclusione del verbale di conciliazione di cui all'allegato A riportante dati riservati e/o personali.

**Il Segretario Generale della Giunta**  
NICOLA PALADINO

**Il Presidente della Giunta**  
ANTONIO DECARO

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Oggetto: Cont. 386/11/FO - Autorizzazione al componimento bonario dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro R.G. n. 137/2024 e approvazione verbale di conciliazione giudiziale.**

**Visti:**

- la Legge n. 241/1990 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all'art. 2, co. 1, che attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- la Legge n. 190/2012 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- il D.Lgs. n. 33/2013 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- la D.G.R. n. 1466 del 15.09.2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”*.

**Considerato che:**

- con distinti ricorsi depositati in data 18.03.2010 i ricorrenti, dipendenti dell'Università degli Studi di Bari (area tecnico-amministrativa) ma in servizio presso il Policlinico della medesima città – Facoltà di Medicina, chiedevano al Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, la condanna dell'Università datrice di lavoro al pagamento dell'indennità di equiparazione di cui all'art. 31 del D.P.R. del 20.12.1979 n. 761 loro dovuta per il periodo dal 01.01.2002, epoca di decorrenza dell'inquadramento nella categoria D (nella categoria C per un solo ricorrente), sino al 31.10.04, posto che dal mese di novembre 2004 l'Università aveva iniziato a corrispondere gli adeguamenti dell'indennità di perequazione rispetto all'inquadramento contrattuale dei ricorrenti.  
In particolare, deducevano che l'importo dell'indennità in questione, di cui essi avevano sempre beneficiato, avrebbe dovuto essere aggiornato sin dalla data del loro passaggio nella categoria superiore (D per tutti i ricorrenti tranne per un ricorrente, transitato nella categoria C), e non a decorrere dal novembre 2004. Rivendicavano, quindi, il diritto a vedersi riconoscere detta indennità commisurata alla retribuzione del dirigente di

primo livello del CCNL Comparto Sanità, corrispondente al trattamento complessivo da loro percepito in qualità di dipendenti appartenenti alla categoria D del CCNL Comparto Università; un unico ricorrente, invece, chiedeva viceversa di commisurarsi l'indennità di perequazione alla retribuzione del personale cat. D del CCNL Comparto Sanità, corrispondente al trattamento complessivo da lui percepito in qualità di dipendente appartenente alla categoria C del CCNL Comparto Università. Il tutto con conseguente condanna dell'Università al pagamento in loro favore delle differenze retributive maturate dal 01.01.02 al 31.10.04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, fra loro non cumulati.

- Si costituiva in giudizio l'Università convenuta, preliminarmente chiedendo disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Puglia e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziata Policlinico e, nel merito, deducendo l'infondatezza delle avverse pretese, evidenziando che l'adeguamento dell'indennità di equiparazione a decorrere dal novembre 2004 fosse stato effettuato in via meramente provvisoria e salvo recupero.
- Veniva, quindi, autorizzata la chiamata in causa dell'AOU Policlinico di Bari e della Regione Puglia che si costituivano in giudizio; la difesa regionale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, concludeva per il rigetto del ricorso.
- In corso di causa veniva disposta la riunione dei giudizi per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva e il Tribunale ammetteva CTU contabile, che veniva espletata; quindi, concessi termini alle parti per il deposito di note conclusive (ritualmente depositate dall'ente regionale), la causa veniva decisa con sentenza n. 6124/2016, in cui il Giudice di I grado, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione (sollevata dalla difesa del Policlinico) e ritenuta la legittimazione passiva di tutte le parti convenute, respingeva la domanda, compensando le spese del giudizio, sul presupposto che dovesse essere considerata la mansione effettivamente svolta, sicché la corrispondenza con il personale del ruolo sanitario sussisteva in relazione ai dipendenti inquadrati come collaboratori amministrativo-professionali e non con i dirigenti. Del pari, il ricorrente appartenente alla categoria C del personale universitario non poteva chiedere l'equiparazione con il personale sanitario di categoria D. Inoltre nella pronuncia si riteneva applicabile retroattivamente il CCNL 2002/2005, in base all'art. 28, sicché nessun adeguamento spettava ai ricorrenti ex art. 31 del D.P.R. 761/79.
- Avverso tale *decisum* veniva proposto appello (ad eccezione di un ricorrente), rivendicando il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità. Nel giudizio di appello si costituivano le Amministrazioni convenute e la Regione Puglia proponeva appello

incidentale avverso la parte della sentenza che aveva, comunque, riconosciuto la legittimazione passiva dell'ente.

- La Corte di Appello, con sentenza n. 2132/2019 respingeva il gravame con motivazione differente, ritenendo che la domanda dovesse essere rigettata in quanto il C.C.N.L. 2002/2005 era entrato in vigore in data 1.1.2002 (e non alla data di sottoscrizione avvenuta il 27.1.2005) e quindi, essendo il passaggio al nuovo inquadramento avvenuto in tale data (ad eccezione di un ricorrente, di cui pure veniva rigettata la domanda non avendo effettivamente conseguito nel 2002 l'inquadramento superiore), si applicava la tabella prevista dall'art. 28 di tale nuovo C.C.N.L. (che prevedeva l'equiparazione della cat. D del Comparto Università con la cat. D del Comparto Sanità, e della cat. C con la C dell'altro Comparto), e non quella invocata dai lavoratori del D.I. 9.11.1982. Dichiarava, inoltre, assorbito l'appello incidentale proposto dalla difesa regionale.
- Avverso detta sentenza gli odierni appellanti proponevano ricorso per cassazione, cui ritualmente resisteva la Regione Puglia.
- Con Ordinanza n. 34165/2023, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari – Sez. Lav. n. 2132/2019, e, quindi, la causa veniva riassunta (odierno giudizio n. 137/2024 R.G.).
- Nell'atto di riassunzione, i ricorrenti hanno chiesto alla Corte di Appello di Bari di così provvedere: I) accertare e dichiarare il proprio diritto, essendo inquadrati nella catg. D del comparto Università, al pagamento dell'indennità di equiparazione commisurata alla retribuzione del Dirigente di I livello dell'Area Sanitaria, Tecnica ed Amministrativa del S.S.N., a partire dalla data nel nuovo e attuale inquadramento ottenuto da ciascuno, in virtù delle progressioni verticali per le ragioni indicate in narrativa (perdurante applicazione al momento del nuovo inquadramento del D.I. 9.11.1982, che equiparava il funzionario di cat. D del Comparto Università al Dirigente della Sanità, e comunque per il giudicato formato sui dd.ii.; e quanto al ricorrente inquadrato nella cat. C, accertare il diritto al pagamento dell'indennità di equiparazione con lo stipendio di cat. D del CCNL Comparto Sanità dal 01.01.2002 per le medesime ragioni; II) per l'effetto, condannare l'Università degli Studi di Bari, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, l'A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari, in persona del Direttore Generale pro-tempore, e la Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, al pagamento della differenza fra quanto dovuto e lo stipendio percepito nel periodo in considerazione nel ricorso introduttivo, a partire dal nuovo inquadramento, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione per ogni singolo rateo mensile, come determinato sulla scorta della CTU in atti espletata in primo grado; III) Con vittoria anche

di spese dell'originario giudizio di I e II grado, oltre le spese del giudizio di legittimità in seno alla Suprema Corte di Cassazione in favore delle parti; IV) Con vittoria delle spese legali del giudizio in riassunzione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.

- Si costituivano, quindi, l'Università degli Studi di Bari e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari contestando sia la domanda attorea che i conteggi.
- Si costituiva, altresì, la Regione Puglia nel suddetto giudizio in riassunzione, così concludendo: *"- rigettare l'atto di appello nei confronti della Regione Puglia; - in via incidentale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia, per i motivi indicati nella narrativa che precede; - in via estremamente subordinata, nella assai denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese in danno dell'ente regionale e salvo comunque gravame, accertare e dichiarare la prescrizione così come eccepita e riproposta dalla Regione Puglia. Il tutto con vittoria delle spese e delle competenze di giudizio"*.
- La Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro sulla base delle reciproche contestazioni disponeva Consulenza Tecnica di Parte tecnico-contabile che elaborava i conteggi richiesti e quantificava le somme dovute alle parti.
- La Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro, all'esito della espletata Consulenza Tecnica di Ufficio, al fine di evitare l'alea del giudizio ed anche al fine di assicurare il principio della ragionevole durata del processo, con ordinanza del 15.12.2025 ha formulato la seguente proposta conciliativa: *"corresponsione, in favore delle parti ricorrenti in riassunzione, del 50% delle somme indicate dal CTU di appello nel conteggio contenuto nella Tabella A, senza ulteriori interessi, oltre ad un contributo per spese legali"*.
- Tale proposta, unitamente al verbale di udienza, veniva trasmessa dall'avvocato regionale costituito alla competente Sezione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale con pec del 17.12.2025 (acquisita al prot. al n. 0714661 del 18.12.2025);
- All'udienza del 23 febbraio 2026, i procuratori degli Enti resistenti hanno manifestato la disponibilità a conciliare la controversia: segnatamente, veniva dichiarata l'adesione del Policlinico alla proposta conciliativa formulata dalla Corte con versamento del 50% delle somme indicate dal CTU nella Tabella A, nonché l'adesione dell'Università alla proposta conciliativa con versamento del 50% delle sole spese processuali, con la restante parte a carico del Policlinico.
- Successivamente a seguito di ulteriori contatti tra i difensori costituiti dell'Università e dell'AOU Policlinico di Bari si è giunti alla comune determinazione di riconoscere al

lavoratore inquadrato nella cat. C la riduzione del 25% (anziché del 50%) sulle somme indicate nella perizia; si è inoltre concordato che sugli importi a corrispondersi non verranno riconosciuti interessi legali e/o ulteriori accessori e che le spese di CTU graveranno in parti eguali sulle Amministrazioni resistenti, ad esclusione della Regione Puglia, a carico della quale nulla viene ascritto sia a titolo di sorte capitale che di spese processuali.

Preso atto che:

- con nota prot. n. 0031570 del 21.01.2026 la competente Sezione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale inviava nota all'AOU Policlinico di Bari relativamente al contenzioso RG n. 137/2024 così concludendo: *"tanto premesso al fine di acquisire ogni elemento utile alla valutazione della proposta conciliativa formulata dalla Corte di Appello per il procedimento di che trattasi, si chiede alla S.V. di volere comunicare: a. se i ricorrenti del presente giudizio sono in possesso di atti formali di convenzionamento e/o se gli stessi rientrano tra il personale riportato nell'Allegato A dell'atto di intesa esecutivo del lodo; b. se codesta Azienda dispone delle risorse per garantire copertura finanziaria per adempiere agli obblighi che deriverebbero dall'adesione alla proposta conciliativa formulata dalla Corte di Appello di Bari. Sul tema, infine, si richiama tutto quanto già dedotto per i contenziosi analoghi innanzi citati e si ribadisce che anche le vicende giudiziarie oggetto della presente conciliazione sfuggono alle garanzie come inquadrate nella vicenda del lodo arbitrale e del successivo atto di Intesa e integralmente riportate nell'atto dirigenziale n. 75/2014."*;
- Con nota prot. 0010666 del 09.02.2026, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 0070815 del 10.02.2026, in riscontro alla richiesta formulata l'AOU Policlinico di Bari ha confermato che *"tutti i ricorrenti ([...] omissis) sono inclusi negli elenchi allegati all'Atto di Intesa del 30.10.2013, stipulato tra Università e AOU, sulle attività adempitive della procedura arbitrale del 2012, Lodo, di cui la Regione ebbe a suo tempo piena cognizione e parte attiva, disponendo quindi la prosecuzione del convenzionamento di massa del suddetto personale universitario,"*; e ha evidenziato che: *"Come correttamente evidenziato nella nota in oggetto, la vicenda è analoga a quelle già definite lo scorso dicembre (RG 1427/2023, 1418/2022, 1425/2023, 1426/2023, 1427/2023, 1432/2023); pertanto, con riferimento alla copertura finanziaria, analogamente a quanto avvenuto per i precedenti contenziosi, potrebbe essere utilizzato per far fronte alla spesa rinveniente dalla adesione alla proposta giudiziale, il residuo della provvista di € 43.000.000,00 corrisposta in base al Lodo, ammontante € 3.600.000,00, che si sta*

*utilizzando anche per l'esecuzione dei verbali di conciliazione di dicembre 2025 e che è sufficiente anche per il contenzioso in oggetto.”.*

- Con nota prot n. 0079655 del 13/02/2026, in ordine al parere richiesto dall'Avvocatura, la competente Sezione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale così argomentava: *“Alla luce di quanto innanzi e in analogia a quanto comunicato per i contenziosi già oggetto di conciliazioni simili alla presente, deve evidenziarsi che anche il presente contenzioso sfugge alle garanzie così come inquadrate nella vicenda del lodo arbitrale e del successivo atto di Intesa, integralmente riportate nell'atto dirigenziale n. 75/2014, per la cui positiva conclusione erano state stanziare somme da bilancio autonomo regionale. Deve richiamarsi, infatti, che sulla base delle risultanze economiche rinvenienti dal Lodo arbitrale e dal conseguente Atto di Intesa, l'Ente Regione con il citato atto dirigenziale n. 75/2014 ha erogato all'AOU Policlinico di Bari risorse proprie per complessivi € 43.300.000,00, così argomentando: “con tale intervento invero di è reso possibile attingere a tali risorse per realizzazione un maggiore equilibrio economico nel SSR derivante proprio dalla chiusura bonaria di una vicenda giudiziaria che, altrimenti, avrebbe senz'altro prodotto un costo maggiore per questa amministrazione;” - [...] “la Regione Puglia con nota prot. PUGLIA – 160-27/11/201400091-A, ha trasmesso al Sistema Documentale dei Piani di Rientro l'atto di intesa tra AOU Policlinico di Bari e Università degli Studi di Bari”; - [...] “A seguito di tale trasmissione documentale nella riunione del Tavolo Tecnico ministeriale del 4 aprile 2014, sono state sollevate perplessità relativamente alla qualificazione giuridica di alcuni dei dipendenti utilizzati dall'AOU Policlinico di Bari. In particolare, dubbi si sono riscontrati in merito alla correttezza dell'equiparazione anti universitari retributiva, fatta dal lodo arbitrale, delle categorie De EP dei dipendenti universitari impiegati nell'AOU Policlinico di Bari al profilo ospedaliero di dirigente del SSN; - Al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiesto un parere all'ARAN, affinché fosse correttamente posta sul piano giuridico la questione dell'inquadramento di tali dipendenti universitari nella qualifica di dirigenti ospedalieri, con tutte le conseguenze giuridiche e soprattutto economiche che tale inquadramento può comportare; - Con nota prot. n. 0016878/2014 del 2 dicembre 2014, l'ARAN ha trasmesso il proprio parere al Ministero dell'economia e delle finanze; - Nel parere fornito, l'ARAN ha valutato come, dal comparato disposto del DM 9.11.1982, del CCNL 5.12.1996 area SPTA e del CCNL comparto Università del 27.1.2005, appaia evidente che, in relazione ai profili professionali richiamati dal lodo 20 aprile 2012 sia possibile e pienamente legittima la equiparazione di tali figure professionali, in relazione agli*

*aspetti giuridici e soprattutto retributivi, alla qualifica di dirigente sanitario del SSN. Pertanto, sulla base parere dell'ARAN, lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze ha del espresamente dichiarato di "poter assentire quanto stabilito nell'Atto di Intesa tra di Rari". Università degli Studi di Bari e AOU Policlinico di Bari"; - In ragione di tutto quanto sopra esposto, sul piano meramente giuridico viene in tutta evidenza la possibilità di considerare pienamente valido e legittimo l'atto di intesa con cui l'AOU Policlinico di Bari e l'Università degli Studi di Bari hanno dato attuazione al lodo arbitrale. - Sebbene sul piano meramente giuridico non possa parlarsi di transazione, appare comunque evidente che tanto il lodo arbitrale quanto il successivo atto di intesa appaiono volti a definire bonariamente una questione che, coinvolgendo molti dipendenti e interessando ben dieci esercizi finanziari rischiava di divenire un caso giudiziario complesso e sicuramente gravoso per i bilanci dell'amministrazione; - Considerata quindi la sussistenza della copertura finanziaria come innanzi descritta, e considerato il parere favorevole tanto del Ministero dell'economia e delle finanze quanto, a fortiori, quello dell'ARAN in merito alle uniche questioni giuridiche che, di fatto, rendevano impugnabile le disposizioni del lodo stesso, lo scrivente Servizio ritiene di poter procedere alla liquidazione delle somme nei confronti dell'AOU Policlinico di Bari, affinché questa possa procedere ai relativi pagamenti dovuti all'Università degli Studi di Bari, nulla ostando sul piano giuridico". Deve, infine, ribadirsi che la Regione Puglia è una regione in piano di rientro dal disavanzo sanitario e, come tale, può utilizzare e stanziare le risorse di cui al Fondo Sanitario regionale esclusivamente per erogare i livelli essenziali di assistenza. Tutto quanto innanzi premesso, pur rilevato che il parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva riguardato l'utilizzo della somma stanziata agli esclusivi fini di cui al lodo arbitrale, al solo fine di evitare l'alea del giudizio e, quindi, evitare l'aggravio di spese che potrebbe determinarsi a danno di questo Ente, senza il riconoscimento di alcunché nel merito delle pretese avanzate dai ricorrenti, si prende atto della proposta conciliativa formulata dalla Corte di Appello e si ritiene di aderire alla stessa senza alcun onere a carico dell'Ente Regione, precisando che gli oneri derivanti dall'adesione alla proposta conciliativa possono essere sostenuti dal Policlinico di Bari, con la dichiarata provvista già corrisposta all'Azienda sanitaria da questo Ente, qualora codesta Azienda ne valuti sussistenti i presupposti di legge. Si trasmette la presente anche alla Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport per le valutazioni di competenza".*

- All'udienza del 23/02/2026, come dinanzi riportato, l'avvocato regionale incaricato manifestava, quindi, l'adesione della Regione Puglia alla proposta conciliativa.

Considerato che:

- la Dirigente della Sezione Programmazione e monitoraggio assistenza sanitaria e medicina convenzionata interviene solo a conclusione dell'intero procedimento, non avendo seguito in passato l'intero iter che ha portato alla proposta conciliativa, avendo assunto le funzioni dirigenziali in epoca successiva all'instaurazione dei contenziosi di cui trattasi;
- la proposta conciliativa, come dichiarato dalla Direzione Strategica dell'Azienda Policlinico di Bari con nota prot. n. 0010666 del 09.02.2026, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 0070815 del 10.02.2026, trova copertura nella somma residua rinveniente dalla provvista garantita dalla Regione Puglia con l'Atto Dirigenziale n. 75\_2014 recante *"Erogazione all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, in attuazione del Lodo Arbitrale depositato in data 20 aprile 2012 dall'arbitro unico ed Atto di Intesa sottoscritto tra AOU Policlinico e università degli Studi "A.Moro" in data 30 ottobre 2013."*;
- la predetta proposta conciliativa, quindi, non comporta oneri a carico dell'Ente atteso che le stesse stabiliscono oneri a carico dell'AOU Policlinico di Bari per quanto riguarda la sorte capitale e al 50% delle spese di giudizio oltre che della CTU e dell'Università degli Studi di Bari per il 50% delle spese di giudizio oltre che della CTU;
- l'atto dirigenziale n. 75 del 16.12.2014 recante *"Erogazione all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, in attuazione del Lodo Arbitrale depositato in data 20 aprile 2012 dell'arbitro unico ed Atto di Intesa sottoscritto tra AOU Policlinico di Bari e Università degli Studi A. Moro in data 30 ottobre 2013"*, stabiliva che il dovuto complessivo dall'AOU Policlinico di Bari all'Università corrispondeva complessivamente ad € 43.535.373,01; in ragione degli effetti transattivi del lodo arbitrale la Regione Puglia ha preordinato su risorse proprie del bilancio autonomo regionale, risorse aggiuntive per € 43.300.000,00 e l'intesa ha fissato in maniera compiuta i parametri di calcolo delle differenze dovute dall'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari all'Università per tutto il periodo del lodo arbitrale 1 gennaio 2000 – 30 aprile 2012;
- l'atto di intesa esecutivo del lodo, trasmesso ai Ministeri affiancanti con nota prot. PUGLIA 160- 27/11/2014-00091-A, che agli artt. 5, 6 e 7 del citato Accordo nonché l'art. 15 *"Risultanze economiche dell'intesa"*, riporta il saldo dovuto per gli anni 1/1/2003 – 30/04/2012 anche per il personale tecnico– amministrativo equiparato a quello ospedaliero, per un importo complessivo pari ad € 16.557.821,55, da intendersi quale limite massimo di spesa consentito e per il quale, ad oggi, è prevista apposita copertura da bilancio autonomo, come dichiarato dalla Direzione Strategica dell'Azienda Policlinico

di Bari con nota prot. n. 0010666 del 09.02.2026 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 0070815 del 10.02.2026;

- dalla sottoscrizione della presente conciliazione non derivano oneri finanziari per la Regione Puglia, come attestato dall'Azienda Policlinico con nota prot. 0010666 del 09.02.2026, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 0070815 del 10.02.2026,
- la Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata non è a conoscenza di altri ricorsi pendenti che potrebbero esporre l'Ente regionale a ulteriori rischi economico – finanziari, trattandosi di procedimenti gestiti direttamente dall'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, pur ribadendo che allo stato attuale lo spazio finanziario disponibile è riconducibile alla copertura, di cui alla predetta D.D. n. 75 del 16.12.2014. Pertanto è in capo all'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari la responsabilità in merito alla stima di eventuali rischi rispetto alla questione in esame, che potrebbero determinare conseguenze impattanti sugli equilibri di finanza pubblica.

Inoltre, tenuto conto che:

- con Atto Dirigenziale n. 75 del 16.12.2014 recante "Erogazione all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, in attuazione del Lodo Arbitrale depositato in data 20 aprile 2012 dell'arbitro unico ed Atto di Intesa sottoscritto tra AOU Policlinico di Bari e università degli Studi A. Moro in data 30 ottobre 2013", si dava atto che:
  - a. il dovuto complessivo dall'AOU Policlinico di Bari all'Università corrispondeva complessivamente ad € 43.535.373,01;
  - b. in ragione degli effetti transattivi del lodo arbitrale che avrebbe potuto comportare ingenti oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione, la Regione Puglia ha preordinato su risorse proprie del bilancio autonomo regionale, risorse aggiuntive per € 43.300.000,00;
  - c. l'intesa ha fissato in maniera compiuta i parametri di calcolo delle differenze dovute dall'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari all'università per tutto il periodo del lodo arbitrale 1 gennaio 2000 – 30 aprile 2012;
- con il citato Atto Dirigenziale è stata ritenuta, quindi, sussistente la copertura finanziaria massima erogabile per la risoluzione di tale contenzioso, visto il parere legittimo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, quindi, l'Ente procedeva all'erogazione delle somme in favore dell'AOU Policlinico di Bari per le relative liquidazioni.
- le somme di cui all'Atto Dirigenziale n. 75 del 16.12.2014 sarebbero state sufficienti a gestire l'intera vicenda di cui al loro arbitrale.

- le vicende giudiziarie oggetto delle presenti conciliazioni sfuggono, evidentemente, alle garanzie così come inquadrate nella vicenda del lodo arbitrale e del successivo atto di Intesa e integralmente riportate nell'Atto Dirigenziale n. 75/2014.

Inoltre, vale la pena di evidenziare che l'atto di intesa esecutivo del lodo, con nota prot. PUGLIA 160- 27/11/2014-00091-A è stato trasmesso ai Ministeri affiancanti. A tal proposito si richiamano integralmente gli artt. 5, 6 e 7 del citato Accordo nonché l'art. 15 "Risultanze economiche dell'intesa", nel quale è riportato il saldo dovuto per gli anni 1/1/2003 – 30/04/2012 anche per il personale tecnico– amministrativo equiparato a quello ospedaliero, per un importo complessivo pari ad € 16.557.821,55, da intendersi quale limite massimo di spesa consentito e per il quale, ad oggi, è prevista apposita copertura da bilancio autonomo, come dichiarato dalla Direzione Strategica dell'Azienda Policlinico di Bari con nota prot. n. 0010666 del 09.02.2026 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 0070815 del 10.02.2026.

Si evidenzia, inoltre, che la Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata non è a conoscenza di altri ricorsi pendenti che potrebbero esporre l'Ente regionale a ulteriori rischi economico – finanziari, trattandosi di procedimenti gestiti direttamente dall'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, pur ribadendo che allo stato attuale lo spazio finanziario disponibile è riconducibili alla copertura, di cui alla predetta D.D. n. 75 del 16.12.2014. Pertanto è in capo all'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari la responsabilità in merito alla stima di eventuali rischi rispetto alla questione in esame, che potrebbero determinare conseguenze impattanti sugli equilibri di finanza pubblica.

Tenuto conto, altresì, che:

- l'art. 1. comma 180 della legge 311/2004, richiamato dal comma 97 dell'art. 2 della L.191/2009, stabilisce che nelle situazioni di squilibrio economico-finanziario la Regione procede ad una ricognizione delle cause dello squilibrio ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore al triennio (piano di rientro);
- l'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, con riferimento alla regione sottoposta al piano di rientro, dispone al comma 80, che "[...] Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o

il commissario ad acta rinvercano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli". Al comma 81, che "la verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità trimestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010- 2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro".

Richiamato l'art. 1 della legge regionale 9 febbraio 2011 n. 2 con il quale è stato approvato l'Accordo sottoscritto il 29 novembre 2010 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Giunta regionale, con l'allegato "Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012".

Pertanto, tutto quanto innanzi rappresentato, al fine di evitare l'alea del giudizio pendente ed in conformità a quanto deciso - anche alla luce dei pareri resi dall'Avvocatura regionale (*nota prot. n. 0400573/2025 relativamente ai contenziosi RG nn. 1432/2025, 1427/2023 1426/2023, nota prot. n. 0408911 del 17/07/2025 relativamente al contenzioso RG n. 1425/2023 nonché nota prot. n. 0409079 del 17/07/2025 relativamente al contenzioso RG n. 1418/2023*), secondo cui "[...] i conteggi delle relazioni della CTU, pure trasmessi, riportano somme nettamente superiori a quelle oggetto delle proposte e che in caso di condanna la Regione Puglia potrebbe comunque

*essere condannata a garantire le Amministrazioni coinvolte in relazione al pagamento degli importi indicati, come richiesto dall'Università degli Studi di Bari"- per i richiamati analoghi procedimenti incardinati dinanzi alla Corte di Appello di Bari (RG nn. 1427/2023, 1418/2022, 1425/2023, 1426/2023, 1427/2023, 1432/2023) e conclusisi con l'adesione alle proposte conciliative del medesimo tenore formulate dal medesimo Giudice di II grado, si ritiene opportuno aderire anche alla proposta conciliativa per la definizione del contenzioso pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro RG n. 137/2024, nei modi e nei termini contenuti nello schema di verbale di conciliazione, concordato tra tutte le parti del suddetto giudizio, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere dinanzi alla Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro, nonché di autorizzare la Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata e l'Avvocato difensore dell'Ente alla sottoscrizione del medesimo verbale.*

Il presente provvedimento è trasmesso ai Ministeri affiancanti (Ministero Economia e Finanza, nonché al Ministero della Salute) per le opportune valutazioni.

#### **PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE**

L'Avvocato coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale suesposta, preso atto dell'istruttoria condotta e delle valutazioni svolte dalla struttura amministrativa regionale interessata, sulla base del parere favorevole degli avvocati regionali officiati della difesa dell'Ente che, a tal fine, sottoscrivono la presente deliberazione, esprime parere favorevole ai fini deliberativi ai sensi dell'art. 4, terzo comma lett. c) della Legge regionale 18/2006 ("Istituzione dell'Avvocatura Regionale").

#### **Garanzie di riservatezza**

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alla particolare categoria di dati previsti dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

**Esiti Valutazione di impatto di genere**

L'impatto di genere stimato è **neutro**.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette/indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di evitare l'alea del giudizio ed in conformità a quanto deciso per i procedimenti incardinati dinanzi alla Corte di Appello di Bari (RG nn. 1427/2023, 1418/2022, 1425/2023, 1426/2023, 1427/2023, 1432/2023) conclusisi con l'adesione alle proposte conciliative del medesimo tenore formulate dal medesimo Giudice di II grado, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. k) della L.R. n. 7/1997 e dell'art. 44 comma 4 lett. c) dello Statuto regionale, si propone alla Giunta regionale:

1. di autorizzare la conciliazione giudiziale del contenzioso attualmente pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro RG n. 137/2024 secondo i termini e le condizioni proposti dalla Corte di Appello di Bari Sezione Lavoro, comunicati dall'Avvocatura regionale alla competente Sezione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale con pec del 17.12.2025 (acquisita al protocollo della suddetta Sezione al n. 0714661 del 18.12.2025), riportati nello schema del verbale di conciliazione del pari trasmesso dall'Avvocatura alla competente Sezione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale con pec del 02.04.2026, acquisita al protocollo al n. 0182022 del 02/04/2026, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A sottratto alla pubblicazione);
2. di dare atto che la proposta conciliativa di che trattasi, come dichiarato dalla Direzione Strategica dell'Azienda Policlinico di Bari con nota prot. n. 0010666 del 09.02.2026 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 0070815 del 10.02.2026, trova copertura nella somma residua rinveniente dalla provvista garantita dalla Regione Puglia con l'Atto Dirigenziale n. 75\_2014 recante "Erogazione all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, in attuazione del Lodo Arbitrale depositato in data 20 aprile 2012 dall'arbitro unico ed Atto di Intesa sottoscritto tra AOU Policlinico e Università degli Studi "A. Moro" in data 30 ottobre 2013."
3. di approvare lo schema del verbale di conciliazione allegato quali parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A sottratto alla pubblicazione);
4. di autorizzare la Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata a sottoscrivere il verbale approvato con il presente

provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso la Corte di Appello di Bari Sezione Lavoro nel procedimento iscritto al RG n. 137/2024;

5. di autorizzare l'Avvocato incaricato della difesa regionale Isabella Fornelli a sottoscrivere il verbale approvato con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso la Corte d'Appello di Bari Sezione Lavoro nel procedimento iscritto al RG n. 137/2024;
6. di prendere atto dell'Atto Dirigenziale n. 75 del 16.12.2014 recante "Erogazione all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, in attuazione del Lodo Arbitrale depositato in data 20 aprile 2012 dell'arbitro unico ed Atto di Intesa sottoscritto tra AOU Policlinico di Bari e Università degli Studi A. Moro in data 30 ottobre 2013", con il quale si stabiliva che: il dovuto complessivo dall'AOU Policlinico di Bari all'Università corrispondeva complessivamente ad € 43.535.373,01; in ragione degli effetti transattivi del lodo arbitrale, in mancanza del quale si sarebbero potuti verificare ingenti oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione, la Regione Puglia preordinava su risorse proprie del bilancio autonomo regionale, risorse aggiuntive per € 43.300.000,00; l'Atto di Intesa fissava in maniera compiuta i parametri di calcolo delle differenze dovute dall'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari all'Università per tutto il periodo del lodo arbitrale 1 gennaio 2000 – 30 aprile 2012;
7. di prendere atto che l'Atto di Intesa esecutivo del lodo agli artt. 5, 6 e 7 e 15, trasmesso ai Ministeri affiancanti con nota prot. PUGLIA 160-27/11/2014-00091-A, riporta il saldo dovuto per gli anni 1/1/2003 – 30/04/2012 anche per il personale tecnico-amministrativo equiparato a quello ospedaliero, per un importo complessivo pari ad € 16.557.821,55, da intendersi quale limite massimo di spesa consentito e per il quale, ad oggi, è prevista apposita copertura da bilancio autonomo, come dichiarato dalla Direzione Strategica dell'Azienda Policlinico di Bari con nota prot. n. 0010666 del 09.02.2026 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 0070815 del 10.02.2026 ;
8. di dare atto che dalla sottoscrizione della presente conciliazione non derivano oneri finanziari per la Regione Puglia;
9. di dare atto che la Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata non è a conoscenza di altri ricorsi pendenti che potrebbero esporre l'Ente regionale a ulteriori rischi economico – finanziari, trattandosi di procedimenti gestiti direttamente dall'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, pur ribadendo che allo stato attuale lo spazio finanziario disponibile è riconducibile alla copertura, di cui alla predetta D.D. n. 75 del 16.12.2014. Pertanto è in capo all'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari la responsabilità in merito alla stima di eventuali rischi rispetto alla questione in esame, che potrebbero determinare conseguenze impattanti sugli equilibri di finanza pubblica;

10. di notificare il presente provvedimento, per il tramite della competente Sezione, ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF) per le opportune valutazioni;
11. di notificare il presente provvedimento, per il tramite della competente Sezione all'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari per gli adempimenti conseguenti nonché alla Sezione Bilancio Sanità e dello sport;
12. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP con esclusione del verbale di conciliazione di cui all'allegato A riportante dati riservati e/o personali.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3 lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. n. 1397 del 07.10.2025.

LA RESPONSABILE EQ "Analisi normativa e gestione rapporti contrattuali"

**Daniela PIZZUTO**

 DANIELA PIZZUTO  
28.04.2026 14:21:24  
GMT+02:00

La DIRIGENTE di Sezione "Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata"

**Antonella CAROLI**

 ANTONELLA  
CAROLI  
28.04.2026  
15:07:54  
GMT+02:00

L'Avvocato regionale difensore dell'Ente

**Isabella FORNELLI**

 ISABELLA  
FORNELLI  
Firmato digitalmente da  
ISABELLA FORNELLI  
Data: 2026.04.28  
15:28:49 +02'00'

L'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale

**Rossana LANZA**  Rossana Lanza  
28.04.2026  
16:15:02  
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di D.G.R..

Il DIRETTORE di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale:

**Vito MONTANARO**

 VITO MONTANARO  
28.04.2026 21:07:40  
GMT+02:00

L'Assessore alla Salute e Benessere ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto.

**Donato PENTASSUGLIA**



DONATO  
PENTASSUGLIA  
29.04.2026  
07:03:37  
GMT+02:00